

Statuti aeeticino - sezione di aeesuisse

Art. 1: Nome e sede legale

È costituita un'associazione con il nome di "aeeticino", ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile, con sede legale presso il domicilio della segreteria generale di aeesuisse (Falkenplatz 11, 3012 Bern).

Art. 2: Scopi dell'associazione aeeticino

aeeticino mira a:

- Sensibilizzare l'opinione pubblica e i decisori politici a favore di una politica energetica sostenibile.
- Partecipare attivamente alla definizione delle condizioni quadro economiche ed energetiche a livello nazionale e cantonale.
- Creare relazioni e promuovere il dialogo tra gli attori della politica energetica.
- Influenzare l'opinione pubblica e i processi politici, mostrando attraverso progetti concreti come la fornitura di energia possa essere convertita oggi alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica.
- Fornire agli interessati le conoscenze necessarie su potenziali, tecnologie, prodotti e servizi nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.
- Incoraggiare il pensiero, il dialogo e l'azione.
- Sostenere iniziative di informazione e sensibilizzazione legate a votazioni o progetti in consultazione.
- Rafforzare la convinzione nella società e nell'economia che la transizione energetica sia realizzabile e che ognuno possa contribuire (conoscenza, atteggiamento e comportamento).
- Assumere compiti secondo la legge federale, cantonale e comunale.

Il tutto sempre in modo obiettivo, corretto e apartitico.

Art. 3: Membri, ammissione, diritti di voto, contributi dei membri

aeeticino è composta da persone fisiche e giuridiche o enti di diritto pubblico che perseguono gli obiettivi di cui all'art. 2.

- Le persone fisiche e giuridiche, e gli enti di diritto pubblico che sostengono gli obiettivi dei aeeticino possono ottenere lo status di osservatori. Gli osservatori hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale e alle iniziative dell'associazione, senza diritto di voto né di eleggibilità alle cariche sociali, previo approvazione del comitato.
- I sostenitori e gli sponsor possono sostenere l'attività di aeeticino mediante contributi economici a fronte di specifiche prestazioni o visibilità, le cui modalità sono definite in un apposito regolamento o accordo. Tale status non conferisce diritto di voto.
- I membri e gli osservatori sono ammessi con la maggioranza assoluta del comitato.
- Ogni membro ha un voto, gli osservatori non hanno diritto di voto.

- I contributi dei membri sono stabiliti in un regolamento approvato dall'assemblea generale.

Art. 4: Dimissioni ed esclusione

I membri possono dimettersi con un preavviso di sei mesi alla fine dell'anno solare. In caso di comportamento dannoso per l'associazione o mancato pagamento del contributo, l'esclusione può essere minacciata e pronunciata con 2/3 dei voti del comitato. È possibile un ricorso con effetto sospensivo all'assemblea generale, che decide in via definitiva.

Art. 5: Organizzazione dell'associazione

Gli organi di aeeticino sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) l'organo di revisione.

Art. 6: Assemblea generale

L'assemblea generale (AG) è l'organo supremo di aeeticino. Prende decisioni definitive su tutte le questioni che le vengono presentate. La rappresentanza all'AG è possibile mediante delega scritta, nessun membro può rappresentare più di due altri membri.

L'AG ordinaria si tiene generalmente ogni anno e ha le seguenti competenze:

- a) Stabilire e modificare gli statuti e il regolamento dei contributi;
- b) Stabilire e modificare la strategia di aeeticino;
- c) Eleggere la presidenza, il comitato e l'organo di revisione;
- d) Approvare il bilancio annuale e il rapporto di gestione, nonché il budget e il programma annuale;
- e) Concedere la scarica agli organi, con i membri del comitato che si astengono dal voto;
- f) Prendere decisioni su ricorsi e questioni riservate all'AG per legge o statuto o presentate dal comitato.

Il comitato può convocare un'AG straordinaria in qualsiasi momento. È obbligato a farlo entro due mesi se 1/5 dei membri lo richiede per iscritto.

Art. 7: Comitato e presidenza

Il comitato è eletto dall'AG per due anni. La rielezione è possibile. Il/la presidente è eletto/a separatamente dall'AG.

Il comitato si costituisce autonomamente e può formare comitati e gruppi di lavoro e coinvolgere esperti. Il comitato è responsabile della gestione strategica di aeeticino e adotta tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'associazione.

Il comitato può avere un massimo di 10 membri.

Le riunioni si tengono al minimo 6 volte all'anno. In caso di necessità possono essere convocate ulteriori riunioni.

Il quorum decisionale è del 60%.

Art. 8: Rapporto con segreteria generale di aeesuisse

La sezione cantonale agisce in modo autonomo e indipendente. Tuttavia, i suoi scopi generali non possono essere in netto contrasto con le finalità e le attività delle altre sezioni cantonali né con le direttive della segreteria generale.

Art. 9: Organo di revisione

L'organo di revisione è eletto dall'AG e può essere composto da due persone fisiche o una società di revisione. È eletto per un anno e può essere rieletto. I compiti principali sono il controllo contabile e la presentazione del rapporto all'AG.

Art. 10: Mezzi finanziari e spese, rinuncia al profitto

La aeeticino è finanziata da:

- a) Contributi annuali dei membri;
- b) Donazioni e altre entrate;
- c) Rendite patrimoniali, donazioni, ecc.

L'associazione non persegue scopi di lucro e non distribuisce eventuali eccedenze ai membri.

Art. 11: Responsabilità e anno fiscale

La responsabilità personale è esclusa, salvo in caso di negligenza grave o dolo. L'anno fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 12: Votazioni

Le votazioni e le elezioni si svolgono generalmente a mano alzata. Il voto segreto è richiesto se un quinto dei membri presenti lo richiede.

Art. 13: Firma autorizzata

La firma legale per conto di aeeticino è collettiva a due. Hanno potere di firma i membri del comitato e la segreteria di aeesuisse; la firma è valida con la sottoscrizione congiunta di due persone appartenenti a tale cerchia, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Art. 14: Disposizioni finali e scioglimento

Ogni persona deve astenersi quando sono coinvolti interessi personali o commerciali. Per modificare gli statuti è necessaria l'approvazione di 2/3 dei membri presenti all'AG. In caso di scioglimento, i fondi rimanenti sono destinati a un'istituzione con scopi simili.

Art. 15: Entrata in vigore

Gli statuti possono essere integrati e precisati da regolamenti. Gli statuti sono stati adottati dall'AG il 28 maggio 2026 a Manno, entrando immediatamente in vigore.

Mendrisio, 28.5.2026

Il Presidente:



Un membro del Comitato:


